

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1557 del 03/04/2020
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - D.Lgs n. 36/2003 e smi - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - HERAMBIENTE SPA CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ATTIVITA' IPPC DI GESTIONE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° 7°, 8°, 9° SETTORE CON AMPLIAMENTO AL 10° SETTORE (PUNTO 5.4 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) E CONNESSA ATTIVITA' DI RECUPERO ENERGETICO DEL BIOGAS DI DISCARICA PRESSO COMPARTO POLIFUNZIONALE DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI SITO IN COMUNE DI RAVENNA, S.S. 309 ROMEA KM 2,6 (DENOMINATO "COMPARTO KM 2,6") - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1601 del 03/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno tre APRILE 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - D.Lgs n. 36/2003 e smi - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **HERAMBIENTE SPA CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 – AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ATTIVITA' IPPC DI GESTIONE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° SETTORE CON AMPLIAMENTO AL 10° SETTORE (PUNTO 5.4 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) E CONNESSA ATTIVITA' DI RECUPERO ENERGETICO DEL BIOGAS DI DISCARICA PRESSO COMPARTO POLIFUNZIONALE DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI SITO IN COMUNE DI RAVENNA, S.S. 309 ROMEA KM 2,6 (DENOMINATO "COMPARTO KM 2,6") – AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -**

LA DIRIGENTE

PREMESSO che:

- per l'esercizio dell'attività IPPC di gestione della discarica per rifiuti non pericolosi 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° settore con ampliamento al 10° settore (di cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) e connessa attività di recupero energetico del biogas di discarica presso il Comparto polifunzionale di trattamento/smaltimento sito in Comune di Ravenna, S.S. 309 ROMEA km 2,6 (denominato "Comparto km 2,6"), HERAmbiente SpA avente sede legale in Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (Partita IVA/C.F. 02175430392) risulta titolare dell'AIA rilasciata a seguito di modifica sostanziale con propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018, come successivamente aggiornata per modifica non sostanziale con proprie determinazioni dirigenziali n. DET-AMB-2019-1846 del 11/04/2019, n. DET-AMB-2019-4053 del 03/09/2019, n. DET-AMB-2019-5757 del 12/12/2019 e n. DET-AMB-2020-682 del 13/02/2020;
- la coltivazione attualmente riguarda l'estensione al 10° settore delle esistenti porzioni esaurite di discarica costituite da 7°-8° settore, configurandosi come unico lotto funzionale di discarica oggetto di abbancamento dei rifiuti a smaltimento;

VISTA l'*Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 43 del 20 marzo 2020*, recante disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in particolare quanto disposto al punto 10, lettera a):

"10. a richiesta del gestore dell'impianto e al fine di garantire la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani, la modifica dell'autorizzazione:

a. degli impianti di discarica per consentire l'ingresso di scarti derivanti dalle lavorazioni dei rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata che non trovano più ingresso nelle originarie destinazioni ovvero gli scarti delle lavorazioni dei rifiuti urbani indifferenziati;"

Le disposizioni di tale ordinanza regionale trovano applicazione dalla data del 23/03/2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, oltre i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;

VISTA in proposito la comunicazione di modifica non sostanziale con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 4122 del 10/08/2018 e smi presentata da HERAmbiente SpA, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA in data 01/04/2020 (ns. PG/2020/49298) con cui per l'ammissibilità allo smaltimento in discarica delle scorie da termovalorizzatori (codice EER 190112) chiede, in via straordinaria e urgente, deroga per il parametro *Piombo* (fino al valore di 11 mg/l) al limite di concentrazione nell'eluato da test di cessione fissato pari 1 mg/l dalla Tabella 5 del DM 27/09/2010 e smi. Tale richiesta di modifica tempestiva dell'AIA n. 4122 del 10/08/2018 e smi è motivata dalla necessità, a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di individuare urgentemente destinazioni alternative agli impianti che di norma ricevono e trattano tale tipologia di rifiuti, per dare continuità di esercizio agli impianti di termovalorizzazione facenti parte del sistema integrato di gestione rifiuti urbani della Regione Emilia-Romagna e garantire la chiusura del ciclo dei rifiuti urbani, in ottemperanza alla suddetta ordinanza regionale;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante “Norme in materia ambientale”, in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- il *Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e smi* recante requisiti tecnici per le discariche di rifiuti che, ai sensi dell'art. 29-bis, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, costituiscono riferimento ai fini dell'AIA fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle Best Available Techniques (BAT);
- il *Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 e smi* che, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs n. 36/2003 e smi, definisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti a smaltimento in discarica;

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTE le indicazioni fornite sul tema dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare con Circolare ministeriale Prot n. 22276 del 30/03/2020 in cui si precisa tra l'altro che, ove ciò sia necessario al fine di garantire la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani nel contesto della situazione emergenziale connessa al COVID-19, le ordinanze ex art. 191 del D.Lgs n. 152/2006 e smi possano prefigurare la modifica temporanea dell'autorizzazione, richiesta da parte del gestore dell'impianto di discarica, per consentire il conferimento degli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, differenziati e indifferenziati, privi di possibili destinazioni alternative, a condizione che detti scarti non siano classificati come rifiuti pericolosi;

PRESO ATTO che:

- la modifica dell'autorizzazione richiesta riguarda le ceneri pesanti e scorie diverse da quelle di cui alla voce 190211* prodotte esclusivamente dagli impianti di termovalorizzazione facenti parte del sistema integrato di gestione rifiuti urbani della Regione Emilia-Romagna, le cui caratteristiche sono note al gestore anche in relazione all'ammissibilità in discarica dato che, fino al completamento della sua volumetria, tali rifiuti sono stati anche conferiti alla discarica ASA ubicata nel Comune di Castel Maggiore (BO);
- ai fini della classificazione di tali rifiuti, i composti che possono essere ritenuti pertinenti in condizioni di normale funzionamento degli impianti sono i metalli e la famiglia dei POP's, con particolare attenzione al parametro diossine/furani. Sulla base degli elementi conoscitivi e informativi forniti dal gestore, la variabilità delle concentrazioni dei composti relativi ai POP's è molto contenuta e molto distante dal limite imposto dalla normativa ai fini della classificazione del rifiuto come rifiuto pericoloso. Le componenti metalli sono generalmente considerate in forma di ossido metallico posto che il processo di combustione tende ad ossidare gli elementi presenti. Tali forme dei composti metalli sono accomunate dalla caratteristica, in termini di pericolosità dei rifiuti, di essere classificate come sostanze H400 (Acuta 1) – H410 (Cronica 1). All'interno della famiglia dei metalli, i parametri Cu e Zn in talune occasioni possono presentare valori al di sopra dei valori soglia imposti per l'inserimento nelle sommatorie per l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 ecotossico. Per tale motivo, a partire dall'anno 2011, sono stati eseguiti approfondimenti analitici circa gli effetti sull'ambiente acquatico del rifiuto costituito dalle scorie dei termovalorizzatori e, seguendo le modifiche normative intervenute, sono state testate su tutti i livelli trofici (Pesci, Daphnia e Alghe) per tutti i termovalorizzatori Herambiente/FEA; in tutti i casi il rifiuto è risultato non pericoloso per l'ambiente;

- sulla base delle informazioni ad oggi in disponibilità del gestore, si tratta di un flusso di conferimento alla discarica in oggetto stimato indicativamente in 600 – 700 tonnellate/settimana;

CONSIDERATO che:

- la discarica oggetto dell'AIA n. 4122 del 10/08/2018 e smi, nel suo assetto attuale ampliato con estensione al 10° settore, è classificata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 36/2003 e smi come *discarica per rifiuti non pericolosi* e definita, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) del DM 27/09/2010 e smi come sottocategoria di "*discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas*";
- per le sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi, l'art. 7, comma 2) del DM 27/09/2010 e smi prevede la possibilità di individuare, in sede di rilascio dell'autorizzazione, i criteri di ammissibilità dei rifiuti a smaltimento stabiliti, caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica, dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri;
- dai dati forniti dal gestore relativi al biennio 2019-2020 sulla concentrazione del *Piombo* nell'eluato da test di cessione sulle scorie prodotte dai termovalorizzatori del Gruppo Hera presenti nel territorio regionale, si evince una variabilità dei valori da 0,022 mg/l fino a 8,87 mg/l con una media pari a 2,5 mg/l, per cui la deroga al limite fissato pari a 1 mg/l dalla Tabella 5 del DM 27/09/2010 e smi viene richiesta cautelativamente fino al valore di 11 mg/l, in ragione della potenziale variabilità della composizione delle scorie;
- con l'AIA n. 4122 del 10/08/2018 e smi, per tutti i rifiuti soggetti a caratterizzazione analitica sono concesse specifiche deroghe ai limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità allo smaltimento in discarica di cui alla Tabella 5 del DM 27/09/2010 e smi per i parametri *DOC* (2.500 mg/l), *Cloruri* (5.500 mg/l), *Solfati* (6.000 mg/l);
- a supporto di tali deroghe, veniva elaborata dal gestore (con procedura RBCA sino al III livello di dettaglio) specifica Valutazione del Rischio per la Salute Umana e per l'Ambiente con riguardo alle potenziali emissioni, così come indicato dall'art. 7, comma 2) del DM 27/09/2010 e smi, relativa a tutte le discariche del Comparto km 2,6 (*cod.doc. DS 02 RA VA 04 SI SA 08.01 - rev 01 del 20/04/2018*). Ai fini di tale Analisi di Rischio, che non evidenziava criticità specifiche associate al parametro *Piombo*, venivano assunte per ogni discarica presente nel Comparto km 2,6 caratteristiche del percolato in termini di concentrazione di *Piombo*, sulla base delle serie storiche di dati disponibili, con valori variabili da 0,07 mg/l a 8,40 mg/l; tale valore massimo di 8,40 mg/l, associato al 10° settore della discarica interessato dalla modifica richiesta, è ritenuto dal gestore comunque cautelativo anche alla luce dei dati riscontrati nel percolato in altri impianti di discarica a cui le medesime scorie sono state conferite;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la modifica comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;

- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 4122 del 10/08/2018 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO pertanto di poter concedere la deroga richiesta, temporalmente circoscritta, procedendo al tempestivo aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 4122 del 10/08/2018 e smi, per le parti interessate;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Chemeri Francesca, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di concedere la deroga ai criteri di ammissibilità richiesta, in via straordinaria e urgente, dal gestore in data 01/04/2020 (ns. PG/2020/49298) per lo smaltimento nella discarica per rifiuti non pericolosi in oggetto delle scorie di cui al codice EER 190112 prodotte dagli impianti di termovalorizzazione facenti parte del sistema integrato di gestione rifiuti urbani della Regione Emilia-Romagna per cui, sulla base di quanto disposto dall'ordinanza regionale richiamata nelle premesse, si provvede al tempestivo aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 4122 del 10/08/2018 e smi, per le parti interessate;
2. **Di aggiornare l'AIA** di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla ditta **HERAmbiente SpA** con sede legale in Comune di Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (C.F./P.IVA 02175430392) per l'esercizio dell'**attività IPPC di gestione della discarica per rifiuti non pericolosi 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° settore con ampliamento al 10° settore** (di cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) **e connessa attività di recupero energetico del biogas di discarica** presso il Comparto polifunzionale di trattamento/smaltimento sito in Comune di Ravenna, S.S. 309 Romea km 2,6 (denominato "Comparto km 2,6"), come di seguito indicato:

- 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata sostituendo il **paragrafo B1) dell'Allegato** alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018 e smi con il seguente:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO	<i>ALTA</i> (€ 1.000,00)	<i>MEDIA</i> (€ 500,00)	<i>BASSA</i> (€ 250,00)
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 250,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 01/04/2020 (ns. PG/2020/49298), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 4122 del 10/08/2018 e smi con versamento già effettuato a favore di ARPAE in data 29/05/2019 per un importo pari a € 250,00.

- 2.b) Le condizioni stabilite nell'AIA per la gestione rifiuti sono aggiornate integrando il punto 17) delle **prescrizioni** impartite al **paragrafo D2.8) dell'Allegato** alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018 e smi come segue:

Prescrizioni

17. [...omissis...]

*Limitatamente al periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, oltre ai successivi 30 giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, per l'ammissibilità allo smaltimento in discarica dei rifiuti non pericolosi identificati con codice **EER 190112**, costituiti dalle ceneri pesanti e scorie diverse da quelle di cui alla voce 190211* prodotte esclusivamente dagli impianti di termovalorizzazione facenti parte del sistema integrato di gestione rifiuti urbani della Regione Emilia-Romagna, è concessa la deroga al limite di concentrazione nell'eluato fissato dalla Tabella 5 del DM 27/09/2010 e smi per il parametro **Piombo** fino al valore di **11 mg/l**.*

- 2.c) Le condizioni stabilite nell'AIA per la **gestione rifiuti** sono altresì aggiornate integrando i requisiti di notifica specifici richiesti al **paragrafo D2.8) dell'Allegato** alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018 e smi con i seguenti:

Requisiti di notifica specifici

[...omissis...]

- *Nel periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i successivi 30 giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, deve essere trasmesso con frequenza settimanale, ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna, un report contenente i quantitativi dei rifiuti conferiti in discarica distinti per tipologia (codice EER);*
- *Entro 30 giorni dalla data del primo conferimento dei rifiuti identificati con codice EER 190112 ammessi allo smaltimento in discarica secondo i criteri stabiliti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono essere trasmessi ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna gli esiti delle verifiche analitiche che il gestore è tenuto ad effettuare sui percolati della discarica, secondo il profilo analitico più esteso previsto dal Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA, per verificarne eventuali modifiche qualitative e per una più aggiornata caratterizzazione ai fini di un ottimale smaltimento di tale rifiuto liquido.*

3. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018 e smi;
4. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato.
Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, al Servizio Giuridico dell'Ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali della Regione Emilia-Romagna e agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
5. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott.ssa Daniela Ballardini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.